



COMUNICATO N. 211/L – 27 MARZO 2026

211/419

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 181/A della F.I.G.C., pubblicato in data 23 Marzo 2026

Comunicato Ufficiale n. 181/A;

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 19 marzo 2026;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 130/A del 19 dicembre 2025, contenente le modalità applicative della Regola del Pareggio di Bilancio;
- ritenuto opportuno allineare alcune disposizioni in esso contenute alle modifiche apportate al Titolo VI delle NOIF con il Comunicato Ufficiale n.180/A del 23 marzo 2026;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare le modifiche al Manuale applicativo della Regola del Pareggio di Bilancio, secondo il testo allegato sub A) al presente Comunicato Ufficiale.

Pubblicato in Firenze il 27 Marzo 2026

IL PRESIDENTE
(Matteo Marani)



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



Manuale applicativo della Regola del Pareggio di Bilancio

I) Definizione della Regola del Pareggio di Bilancio

1. Il pareggio di bilancio è la somma dei risultati di bilancio di ciascun esercizio del periodo di rilevazione, data dalla differenza tra ricavi rilevanti e costi rilevanti, calcolati e riconciliati sulla base dei bilanci di esercizio.

2. I ricavi ed i costi rilevanti sono definiti nel paragrafo III).

II) Definizione di periodo di rilevazione

1. Il periodo di rilevazione è il periodo in cui la società viene valutata al fine del controllo del rispetto della Regola del Pareggio di Bilancio. Il periodo di rilevazione comprende i bilanci di tre esercizi sociali:

- a) l'ultimo esercizio sociale, rispetto al momento in cui viene effettuato il controllo (di seguito: esercizio T);
- b) il penultimo esercizio sociale, rispetto al momento in cui viene effettuato il controllo (di seguito: esercizio T-1);
- c) il terzultimo esercizio sociale, rispetto al momento in cui viene effettuato il controllo (di seguito: esercizio T-2).

III) Definizione di Ricavi e Costi rilevanti

I ricavi rilevanti sono la somma delle seguenti voci contabili, individuate come da piano dei conti FIGC:

- Ricavi delle vendite e delle prestazioni (A1);
- Contributi in conto esercizio (A5a);
- Proventi da sponsorizzazioni (A5b);
- Proventi pubblicitari (A5c);
- Proventi commerciali e royalties (A5d);
- Proventi da cessione diritti audiovisivi (A5e);
- Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori (A5f);
- Plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori (A5g);
- Altri proventi da trasferimento diritti calciatori (A5h);
- Ricavi e proventi diversi (A5i)
- Proventi finanziari (C15 e C16);
- Utile/perdite su cambi (C17-bis).

Non sono considerati nel calcolo i seguenti ricavi:

- ricavi non monetari;
- ricavi non derivanti dall'attività tipica;
- sopravvenienze attive da esdebitazione a seguito dell'utilizzo degli strumenti del Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza.

I costi rilevanti sono la somma delle seguenti voci contabili, individuate come da piano dei conti FIGC:

- Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (B6);
- Costi per servizi (B7);
- Costi per godimento beni di terzi (B8);

- Salari e stipendi (B9a);
- Oneri sociali (B9b);
- Ammortamento costo diritti pluriennali prestazioni calciatori nazionali, UE, extra UE (B10a);
- Svalutazione diritti pluriennali prestazioni calciatori nazionali, UE, extra UE (B10c);
- Oneri da organizzazione competizioni (B14a);
- Costi per acquisizione temporanea prestazioni calciatori (B14b);
- Minusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori (B14c);
- Altri oneri da trasferimento diritti calciatori (B14d);
- Altri oneri diversi di gestione (B14e);
- Interessi ed altri oneri finanziari (C17).

Non sono considerati nel calcolo i seguenti costi:

- Costi non monetari (accantonamenti, ammortamenti diversi dagli ammortamenti per l'acquisto di diritti pluriennali prestazioni calciatori, svalutazioni diverse dalle svalutazioni dei diritti pluriennali prestazioni calciatori, minusvalenze diverse da quelle derivanti dalla vendita dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori);
- Costi non riconducibili all'attività tipica.

IV) Definizione di risultato di bilancio

1. Il risultato di bilancio è costituito dalla differenza tra i ricavi rilevanti e i costi rilevanti e deve essere calcolato per ogni esercizio del periodo di rilevazione.
2. Nel caso in cui i costi rilevanti siano inferiori ai ricavi rilevanti per un determinato esercizio, la società avrà un surplus di bilancio. Nel caso in cui i costi rilevanti siano superiori ai ricavi rilevanti per un determinato esercizio, la società avrà un deficit di bilancio.
3. Il risultato di bilancio complessivo è la somma dei risultati di bilancio di ciascun esercizio del periodo di rilevazione (ad esempio periodi di riferimento T, T-1 e T-2).
4. Nel caso in cui il risultato di bilancio complessivo sia positivo, la società avrà un surplus di bilancio complessivo per il periodo di rilevazione. Nel caso in cui il risultato di bilancio complessivo sia negativo, la medesima società avrà un deficit di bilancio complessivo per il periodo di rilevazione.

V) Definizione di deviazione accettabile

1. La deviazione accettabile è il massimo deficit di bilancio complessivo consentito affinché una società rispetti la Regola del Pareggio di Bilancio.
2. La deviazione accettabile è pari a 5 milioni di Euro. Tale deviazione può raggiungere l'importo massimo di 60 milioni di Euro (deficit massimo consentito) nel caso in cui la differenza rispetto alla deviazione accettabile (5 milioni di Euro) sia interamente coperta dal Patrimonio netto risultante dal bilancio del periodo di rilevazione T, incrementato da eventuali finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci risultanti dal medesimo bilancio del periodo di rilevazione T.
3. Nel caso in cui il deficit complessivo di bilancio sia superiore a 60 milioni di Euro potrà essere coperto con il Patrimonio netto, calcolato come descritto nel precedente punto 2, soltanto per la differenza tra il deficit massimo consentito (60 milioni di Euro) e la deviazione accettabile (5 milioni di Euro).

VI) Rispetto del requisito della Regola del Pareggio di Bilancio

1. Il requisito della Regola del Pareggio di Bilancio è rispettato se la società, nel periodo di rilevazione:
 - a) ha un surplus di bilancio complessivo;

- b) ha un deficit di bilancio complessivo che non superi la deviazione accettabile di 5 milioni di Euro;
- c) ha un deficit di bilancio complessivo che superi la deviazione accettabile di 5 milioni di Euro ma non superi il deficit massimo consentito di 60 milioni di Euro, a condizione che la differenza tra il deficit di bilancio complessivo e la deviazione accettabile sia interamente coperta dal Patrimonio netto risultante dal bilancio del periodo di rilevazione T, calcolato come descritto al paragrafo V), punto 2.

2. Il requisito della Regola del Pareggio di Bilancio non è rispettato se la società nel periodo di rilevazione:

- a) ha un deficit di bilancio complessivo eccedente la deviazione accettabile di 5 milioni di Euro e che non superi il deficit massimo consentito di 60 milioni di Euro, ma la differenza tra il deficit di bilancio complessivo e la deviazione accettabile non sia interamente coperta dal Patrimonio netto, calcolato come descritto al paragrafo V), punto 2;
- b) ha un deficit di bilancio complessivo eccedente il deficit massimo consentito di 60 milioni di Euro, fatto salvo quanto previsto dal par. VII).

VII) Definizione di investimenti virtuosi a lungo termine

Sono considerati investimenti virtuosi a lungo termine i seguenti costi:

- Costi sostenuti per investimenti nell'impiantistica sportiva, direttamente attribuibili alla costruzione/ristrutturazione di impianti di proprietà o per la ristrutturazione di impianti ricevuti in concessione pluriennale da terzi. Se già capitalizzati è esclusa la quota ammortamento direttamente riconducibile ai costi sostenuti;
- Oneri finanziari direttamente attribuibili alla costruzione di immobilizzazioni materiali per l'impiantistica sportiva, previo ottenimento delle relative autorizzazioni e permessi da parte delle autorità competenti. Al termine della costruzione/ristrutturazione di impianti di proprietà o per la ristrutturazione di impianti ricevuti in concessione pluriennale da terzi, i suddetti oneri finanziari rientreranno tra i costi rilevanti;
- Costi direttamente attribuibili alle attività dedicate allo sviluppo sociale (costi sostenuti per finanziarie attività sociali, campus, opere di solidarietà, etc.);
- Costi direttamente attribuibili alle attività del settore giovanile (c.d. vivaio). In caso di oneri già capitalizzati è esclusa la quota ammortamento direttamente riconducibile ai costi sostenuti;
- Costi sostenuti per lo sviluppo e la promozione del calcio femminile.

Sono considerati costi rilevanti e conseguentemente ricompresi nel calcolo della Regola del Pareggio di Bilancio i seguenti costi, se non esclusivamente dedicati al settore giovanile o al calcio femminile:

- Costi di *scouting*;
- Costi di acquisizione di calciatori/calciatrici del settore giovanile;
- Costi di acquisizione di calciatrici;
- Costi del personale.

I suddetti investimenti virtuosi possono essere utilizzati per migliorare il risultato di bilancio complessivo, come definito al Paragrafo IV), solo se inclusi tra i costi rilevanti e se coperti dal residuo del Patrimonio netto risultante dal bilancio del periodo di rilevazione T, calcolato come descritto al paragrafo V), punto 2 e non già utilizzato ai fini della copertura della deviazione accettabile.

VIII) Sanzioni

1. In caso di mancato rispetto della Regola del Pareggio di Bilancio di cui al par. VI), punto 2, lett. a), la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche istituita ai sensi dell'art. 13 *bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36

(di seguito la “Commissione”), comunica alla Segreteria Generale della FIGC l’esito delle verifiche e l’eccedenza di costo da ripianare. Il Segretario Generale della FIGC, all’esito delle verifiche effettuate dalla Commissione, dispone:

a) per le società il cui bilancio coincide con la stagione sportiva, la non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori per la sessione invernale e per la successiva sessione estiva, i cui termini sono definiti annualmente dalla FIGC, salvo che, per ogni nuovo tesseramento, la Lega Calcio Serie A riscontri l’integrale copertura dei relativi impegni economico finanziari, attraverso il saldo positivo derivante da (i) operazioni di cessione dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento, (ii) operazioni di trasferimento dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento, (iii) operazioni di rinuncia agli emolumenti dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento, (iv) operazioni di risoluzione contrattuale dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento. Ai fini della definizione del saldo positivo si terrà conto, oltre che del saldo finanziario complessivo, anche della differenza tra il residuo costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile ancora maturabile, dei calciatori ceduti o con i quali sia intervenuta rinuncia agli emolumenti o risoluzione contrattuale e il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile dei nuovi calciatori tesserati. Il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile, di tutti i calciatori tesserati, **ad eccezione dei calciatori professionisti in scadenza di contratto entro la stagione sportiva successiva, già tesserati alla data prevista dall’art. 85, lett. B), par. II, commi 1 o 2 delle NOIF alla quale è stato riscontrato il mancato rispetto della Regola del Pareggio di Bilancio che ha determinato il provvedimento di non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori**, non potrà essere oggetto di rinegoziazione in aumento fino alla revoca del provvedimento da parte del Segretario Generale della FIGC, su segnalazione della Commissione;

b) per le società il cui bilancio coincide con l’anno solare, la non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori per la sessione estiva e per la successiva sessione invernale, i cui termini sono definiti annualmente dalla FIGC, salvo che, per ogni nuovo tesseramento, Lega Calcio Serie A riscontri l’integrale copertura dei relativi impegni economico finanziari, attraverso il saldo positivo derivante da (i) operazioni di cessione dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento, (ii) operazioni di trasferimento dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento, (iii) operazioni di rinuncia agli emolumenti dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento, (iv) operazioni di risoluzione contrattuale dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento. Ai fini della definizione del saldo positivo si terrà conto, oltre che del saldo finanziario complessivo, anche della differenza tra il residuo costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile ancora maturabile, dei calciatori ceduti o con i quali sia intervenuta rinuncia agli emolumenti o risoluzione contrattuale e il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile dei nuovi calciatori tesserati. Il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile, di tutti i calciatori tesserati, **ad eccezione dei calciatori professionisti in scadenza di contratto entro la stagione sportiva successiva, già tesserati alla data prevista dall’art. 85, lett. B), par. II, commi 1 o 2 delle NOIF alla quale è stato riscontrato il mancato rispetto della Regola del Pareggio di Bilancio che ha determinato il provvedimento di non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori**, non potrà essere oggetto di rinegoziazione in aumento fino alla revoca del provvedimento da parte del Segretario Generale della FIGC, su segnalazione della Commissione.

2. In caso di mancato rispetto della Regola del Pareggio di Bilancio di cui al par. VI), punto 2, lett. b), Commissione, comunica alla Segreteria Generale della FIGC l’esito delle verifiche e l’eccedenza di costo da ripianare. Il Segretario Generale della FIGC, all’esito delle verifiche effettuate dalla Commissione, dispone:

a) per le società il cui bilancio coincide con la stagione sportiva, la non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori per la sessione estiva e per la successiva sessione invernale, i cui termini

sono definiti annualmente dalla FIGC. Il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile, di tutti i calciatori tesserati, **ad eccezione dei calciatori professionisti in scadenza di contratto entro la stagione sportiva successiva, già tesserati alla data prevista dall'art. 85, lett. B), par. II, commi 1 o 2 delle NOIF alla quale è stato riscontrato il mancato rispetto della Regola del Pareggio di Bilancio che ha determinato il provvedimento di non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori**, non potrà essere oggetto di rinegoziazione in aumento fino alla revoca del provvedimento da parte del Segretario Generale della FIGC, su segnalazione della Commissione;

b) per le società il cui bilancio coincide con l'anno solare, la non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori per la sessione invernale e per la successiva sessione estiva, i cui termini sono definiti annualmente dalla FIGC. Il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile, di tutti i calciatori tesserati, **ad eccezione dei calciatori professionisti in scadenza di contratto entro la stagione sportiva successiva, già tesserati alla data prevista dall'art. 85, lett. B), par. II, commi 1 o 2 delle NOIF alla quale è stato riscontrato il mancato rispetto della Regola del Pareggio di Bilancio che ha determinato il provvedimento di non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori**, non potrà essere oggetto di rinegoziazione in aumento fino alla revoca del provvedimento da parte del Segretario Generale della FIGC, su segnalazione della Commissione.

3. Le società di Serie A possono proporre al Segretario Generale della FIGC istanza di revoca, previo invio della documentazione necessaria, dei provvedimenti disposti ai sensi del presente paragrafo, qualora l'eccedenza di costo contestata venga coperta mediante le seguenti modalità:

- a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;
- b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro;
- c) versamenti in conto copertura perdite;
- d) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci.

4. La Segreteria Generale della FIGC trasmette tempestivamente la documentazione alla Commissione per i controlli di competenza. La Commissione comunica entro il giorno successivo alla Segreteria Generale della FIGC l'esito delle verifiche effettuate. Qualora da tali verifiche risulti che la carenza finanziaria contestata sia stata coperta con le modalità di cui al precedente comma, il Segretario Generale della FIGC dispone la revoca del provvedimento.

5. Gli apporti di mezzi propri di cui al precedente punto 3, devono essere effettuati e/o contabilizzati dopo la chiusura del bilancio del periodo di rilevazione T e saranno utilizzati una sola volta ed esclusi dal calcolo del Patrimonio netto risultante dal bilancio del periodo di rilevazione successivo al tempo T.

6. Qualora per la medesima sessione della campagna trasferimenti il Segretario Generale della FIGC disponga anche le sanzioni di cui all'art. 90, comma 4, lett. a) o b), si applicano le disposizioni di cui all'art. 90, commi 6 *bis*, 6 *ter* o 6 *quater* delle NOIF.

IX) Norma transitoria

1. Le società hanno la facoltà, in sede di prima applicazione nella stagione sportiva 2027/2028, di comprendere nel periodo di rilevazione valutato ai fini del calcolo della Regola del Pareggio di Bilancio solo due esercizi, l'esercizio chiuso nel 2027 (esercizio T) e l'esercizio chiuso nel 2026 (esercizio T-1).